ANNO II - N. 8 30 APRILE 1953

il montanaro

QUINDICINALE D'INFORMAZIONE PER LA MONTAGNA
Contiene i comunicati dell'UNIONE NAZIONALE COMUNI ed ENTI MONTANI (U. N. C. E. M.)

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: Novara, Via dei Caccia n. 4 - REDAZIONI: Novara, Via dei Caccia, 4; Roma, Via XX Settembre 98/g. - INSERZIONI per mm. di altezza, larghezza una colonna L. 40, tasse in più. Spedizione in abbonamento postale, Gr. II. - ABBONAMENTO ANNUO L. 600.

A tempo di primato

Il Sottosegretario Rumor inaugura il primo acquedotto costruito con la legge della montagna

Il Sottosegretario Rumor ha inaugurato l'acquedotto rurale di Peralbo nella montagna vicentina, costruito a tempo di primato in base alla legge della montagna.

La nuova opera ha una lunghezza di 1.929 metri, ed è costata intorno ai 5 milioni, di cui 1.350.000 lire di contributo statale.

L'esiguità del contributo statale richiesto dipende dal fatto che la mano d'opera è stata in gran parte prestata gratuitamente da operai locali e quindi il contributo è servito esclusivamente per l'acquisto dei materiali.

E' la prima opera pubblica che viene costruita con i contributi previsti dalla Legge n. 991 ed è stata realizzata nel breve giro di tre mesi.

Sottolineando la celerità della realizzazione, così l'On. Rumor ha concluso la cerimonia inaugurale:

Ai primi di gennaio di questo anno risale l'inizio di applicazione della Legge della montagna nel territorio nazionale. Il fatto che oggi - a tre mesi di distanza - si inauguri, già completa la prima opera pubblica realizzata in virtù della stessa legge è un segno di efficenza tecnica ed amministrativa che va sottolineato. Non è solo la popolazione di queste contrade disperse sulla montagna, che hanno da decenni sognato invano questo segno elementare della civiltà, ma è la intera popolazione della montagna, ma è il popolo italiano che deve allietarsi come di un fatto che indica - sotto le insegne della libera democrazia - il ritmo della rinascita e dello sviluppo civile del nostro popolo.

«La efficenza di un regime politico - ha concluso il Sottosegretario - si misura dalla capacità di espandere la sua azione rinnovatrice ed evolutrice sopratutto là dove il bisogno è più silenzioso e paziente: e non è tanto dai mezzi quanto dalla volontà di affrontare i problemi più impegnativi per la espansione civile del popolo. Un contributo in tale direzione è la legge per la montagna, ed oggi ci consola vederne già in atto i primi concreti benefici».

Il Sottosegretario Rumor ha quindi dato il via ai lavori di una importante strada di interesse turistico ed economico sull'Altipiano di Tonezza, destinata a facilitare le comunicazioni tra l'altipiano vicentino e la regione trentina, ed ha inoltre visitato i lavori di altri 13 acquedotti nella provincia di Vicenza sempre finanziati in base alla legge sulla montagna.

I versamenti volontari della Previdenza Sociale

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avverte che possono chiedere ed ottenere la autorizzazione ai versamenti volontari tutti gli assicurati, quale che sia la loro età ed il loro periodo assicurativo, che possono far valere — alla data del 30 aprile 1952 — una contribuzione, per invalidità e vecchiaia di: L. 1125 se operai e di L. 2825 se impiegati.

Le domande devono essere presentate all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale entro il 31 Dicembre 1953.

COME ABBIAMO VOTATO

nel 1946

ASSEMBLEA COSTITUENTE (2 giugno 1946):
ELETTORI 28.005.449
VOTANTI 24.947.187
VOTI VALIDI 22.968.286
CANDIDATI ELETTI: D.C. 207; P.S.I. 115; P.C.I. 104; Unione Dem. Naz. 41; U.Q. 30; P.R.I. 23; Blocco Nazionale 16; altre liste 20.

nel 1948

CAMERA DEI DEPUTATI (18 aprile 1948)
ELETTORI 29.117.554
VOTANTI 26.854.203
VOTI VALIDI 26.268.912
CANDIDATI ELETTI: D.C. 307; Fronte Democratico Pop. 182; Unità Socialista 33; Blocco Nazionale 18; P.N.M. 14; P.R.I. 9; M.S.I. 6; Partito Contadini 1; Partito Sardo d'Azione 1; Partito Popol. sud-Tirolese 3.

SENATO DELLA REPUBBLICA (18 aprile 1948):
CANDIDATI ELETTI: D. C. 130; Fronte Pop. 74; Unità Soc. 12; Blocco Naz. 9; P.N.M. 4; P.R.I. 3; M.S.I. 1; Partito Sardo d'A- Partito Popol. Sud-Tirolese 3.

CONTRIBUTI
straordinari ai Consorzi Provinciali di rimboschimento

La Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste del Ministero dell'Agricoltura ha concesso nel mese di marzo contributi straordinari per 162.500.000 lire a 62 Consorzi Provinciali di Rimboschimento in altrettante provincie italiane per l'esecuzione delle relative opere. I Consorzi Provinciali di rimboschimento di Caltanissetta e Padova sono stati rinnovati rispettivamente per 5 e per 8 anni con contributi statali annui nel primo caso di L. 29.000 e nel secondo di L. 600.000, con lo impegno da parte delle provincie di competenza di corrispondere ai due consorzi le medesime quote.

Inoltre - sempre nel mese di marzo, in base al R. D. L. 30-12-'23, n. 3267 e Reg. 16-5-'26 - sono state liquidate 583.323 lire di contributi per rimboschimenti volontari effettuati da privati nelle provincie di Modena, Bologna e Lucca.

Un esempio da imitare

LA CASSA DI RISPARMIO delle Provincie Lombarde a favore della montagna

Cinque milioni alla Fondazione per i problemi montani dell'arco alpino

Il Consiglio di amministrazione della Sezione di credito agrario della Cassa di Risparmio della Provincie Lombarde, in una delle sue ultime sedute tenuta sotto la presidenza del prof. dell'Amore, nell'intento di potenziare l'assetto economico delle zone montane, ha deliberato un'erogazione di 5 milioni di lire a favore della «Fondazione per i problemi montani dell'Arco Alpino», costituita di recente a Milano per iniziativa del Consiglio nazionale delle ricerche.

La Fondazione ha lo scopo di promuovere, con lo studio e la sperimentazione, il progresso tecnico, economico e sociale delle aziende montane delle Alpi in relazione ed in appoggio alla legge Fanfani.

Il contributo, che la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde ha voluto erogare a favore della nuova Fondazione, è destinato a sovvenzionare in Lombardia le esperienze di carattere pratico e dimostrativo utili a migliorare la produttività delle colture montane, in particolar modo delle colture foraggere cardine di una qualsiasi migliorata economia, e quindi a contribuire al più rapido sviluppo sociale delle popolazioni alpine. La Sezione di credito agrario della «Cassa» — unico Istituto speciale che in Lombardia pratica il credito agrario — prosegue così la sua multiforme opera di assistenza agli agricoltori ed allevatori delle vallate alpine, favorendo il credito a condizioni di particolare favore, con lo stanziamento di cospicui premi nelle mostre-mercato e con iniziative miranti al miglioramento qualitativo del bestiame.

Assegni familiari per i lavoratori dell' agricoltura

E' stata pubblicata sulla G. U. del 15 aprile 1953, n. 87, la Legge 21 marzo 1953, n. 220 con la quale viene stabilito che a decorrere dal 1.o luglio 1952 gli assegni familiari ed i relativi contributi sono determinati nel modo seguente:

ASSEGNI GIORNALIERI

Avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali o collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie assimilate: per ciascun figlio L. 45, per il coniuge L. 37; per ciascun ascendente L. 30;

Impiegati: per ciascun figlio L. 110; per il coniuge L. 70; per ciascun ascendente L. 55.

CONTRIBUTI (a carico del datore di lavoro).

Avventizi, compartecipanti, ecc. L. 70 per giornata di lavoro; Impiegati, in misura del 22% sulla retribuzione lorda.

Gli assegni familiari nella maggior misura prevista per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia sono corrisposti, per l'anno 1952, per un numero di giornate pari alla metà di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore capofamiglia.

IMPOSTA DI FAMIGLIA

AGGANCIARSI ALLA COMPLEMENTARE

I

La pressione fiscale in Italia grava in modo fortissimo su tutta l'economia nazionale. Risulta infatti, da autorevoli statistiche che il complesso dei tributi, contributi e imposte varie, assorbe all'incirca il 30 % del reddito nazionale. Ciò nondimeno lo Stato e gli Enti Locali sono in deficit. Premesso ciò, è una pia illusione sperare che tale pressione diminuisca; ci resta solo da sperare che gli Organi responsabili non permettano ulteriori inasprimenti e intervengano a distribuire con maggiore equità questo onere in special modo alleggerendo le popolazioni più povere: le popolazioni montane.

* * *

Tralascio qui di parlare di imposte reali erariali (sui terreni e sui redditi agrari), di relative sovrimposte e addizionali locali e dell'imposta personale (complementare), limitandomi a trattare quell'imposta personale comunale che è l'imposta di famiglia.

Premetto col dire che la base imponibile dell'imposta di famiglia non è vincolata a nessuna regola; e poichè le aliquote sono fissate per legge, i Comuni se ne rivalgono con valutazioni cervellotiche ed eccessive dei redditi meno occultabili, come quelli agricoli.

Infatti la Legge 2 luglio 1952, n. 703, contenente disposizioni in materia di Finanza Locale, ha fortemente preoccupato gli Amministratori Comunali che vedevano così sfumare la maggior parte degli introiti dati dall'imposta di famiglia, per le innovazioni che prevedevano una quota di reddito esente quale fabbisogno fondamentale di vita della famiglia e il blocco delle aliquote ad un massimo del 12 % applicabile ai redditi dai 12 milioni ed oltre, mentre prima la stessa aliquota era applicata a redditi aggirantisi sul milione.

Come reazione a questa preoccupazione, prematura in verità, si è registrata una vera e propria corsa verso più elevati accertamenti tendenti al pareggio del bilancio e calpestando la realtà dei redditi e la capacità contributiva del cittadino.

Conseguenze logiche di questo squilibrio, sono state: un enorme numero di reclami, una vigorosa campagna stampa e varie interpellanze alla Camera. Nonostante tutto la questione è tutt'ora insoluta, l'imposta di famiglia è tutt'ora applicata su basi aleatorie, alla mercè del fisco locale ed è ancora molto lontana da un solido e perequato assetto.

Si sono prospettate varie soluzioni e quella che a mio avviso può sembrare la più positiva sarebbe di agganciare l'imposta di famiglia all'imposta complementare applicata dallo Stato.

E' da tutti riconosciuto che l'accertamento di un reddito costituisce una operazione molto complessa, che soltanto persone tecnicamente preparate e organi bene attrezzati, cioè quelli statali, sono in grado di individuare se non perfettamente, almeno uniformemente e con relativa approssimazione. Logicamente non si può minimamente supporre che tutti i Comuni, e in particolar modo i piccoli Comuni montani, posseggano un'attrezzatura strumentale e tecnica sufficiente a reperire l'esatta consistenza dei più svariati redditi.

A questo punto, chi conosce i dati statistici, potrebbe facilmente obiettare che la complementare dà un introito inferiore a quello che i Comuni percepiscono con l'imposta di famiglia. Ammettendo, per ipotesi, fondata questa obiezione, si potrebbe facilmente ovviare a questo inconveniente applicando sulla base dell'imponibile accertato dallo Stato agli effetti dell'imposta Complementare un sistema di aliquote che comporti un gettito di imposta di famiglia tale che possa assicurare, su scala nazionale, la copertura del fabbisogno dei Comuni.

Purtroppo le difficoltà reali esistono, ma sono di tutt'altro genere: autonomia finanziaria dei Comuni in primo luogo e, in secondo luogo, applicazione dei criteri adatti per la distribuzione ai comuni del gettito nazionale della nuova sovrimposta.

Con la già citata Legge del 2 luglio si è introdotto il sistema della « popolazione » per la partecipazione dei Comuni all'Imposta Generale sull'Entrata come si dirà in seguito. Tale sistema, però, data la sua novità, se teoricamente può essere accettato, all'atto pratico ha dimostrato lacune tali che hanno denunciato l'inefficacia del provvedimento, proprio nei riguardi dei Comuni montani che più di tutti hanno bisogno di questa integrazione statale.

Non è il caso che mi addentri nei particolari della questione. La sua grande importanza è evidente ed è sperabile che si imporrà all'attenzione dei Legislatori i quali, è augurabile, che sappiano appianare ogni difficoltà e colmare ogni lacuna.

G. ROSSI

« La granicoltura montana è, come in tutte le regioni agrarie del mondo, legata ad un avvicendamento che possa assicurare la creazione di quel particolare stato di fertilità del suolo che va sotto il nome di forza vecchia o caloria. Occorre dunque che il prato artificiale di leguminose faccia il suo ingresso anche negli alti seminativi e si estenda nelle zone di media montagna fino a raggiungere il giusto equilibrio con la coltura del grano ».

M. GASPARINI

ANCORA SUI CONTRIBUTI UNIFICATI

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con sua nota del 1 aprile 1953, n. 20-11199, inviata agli Uffici Provinciali del S. E.N.LC.U.A., accogliendo le richieste formulate da varie parti, ha disposto quanto segue.

« Nell'elenco definitivo, compilato dalla Commissione Censuaria Centrale, dei Comuni aventi le caratteristiche volute dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e quindi ammessi a beneficiare dei provvedimenti in favore dei territori montani, — fra i quali l'esonero totale dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura per i terreni che si trovino ad altitudine non inferiore ai 700 metri s.l.m. — non figurano compresi alcuni dei Comuni nei quali esistono fondi che godevano del beneficio della provvisoria sospensione della riscossione del 50% del carico dei contributi unificati in agricoltura, essendo situati ad una altezza superiore ai 700 metri.

« Tale beneficio, com'è noto, era annualmente concesso da questo Ministero a decorrere dall'anno 1948, nell'attesa che fossero emanati provvedimenti legislativi al riguardo.

« In dipendenza dell'entrata in vigore della legge citata, nei confronti dei fondi situati sopra i 700 metri, compresi i Comuni che non siano stati considerati montani, codesto Servizio dovrebbe riprendere dall'anno 1953, la riscossione integrale dei contributi accertati.

« A questo Ministero sono state però segnalate le particolari condizioni di disagio nelle quali sono venute a trovarsi le aziende dei Comuni suddetti sia in seguito alla decadenza delle provvisorie disposizioni di sospensione della riscossione del 50 %, sia in dipendenza dell'aumento delle aliquote contributive.

« In effetti, poichè in ordine alle possibilità tecniche di vegetazione in relazione alla altimetria, non sussistono sostanziali differenziazioni tra fondi della stessa zona o regione situati al di sopra dei 700 m., a seconda che siano compresi o meno in territori dichiarati montani, ragioni di equità suggeriscono di evitare che una rigida e ristrettiva applicazione della legge porti alla adozione di un criterio di tassazione che determinerebbe sperequazioni di trattamento senz'altro ingiustificabili sul piano pratico.

« Pertanto questo Ministero accogliendo i voti espressi dalle categorie interessate, ed in attesa che le sperequazioni suaccennate trovino la loro formale sistemazione, è venuto nelle determinazione di prorogare la efficacia delle disposizioni transitorie di cui alla circolare n. 15949 dell'11 marzo 1948, circa la sospensione della riscossione del 50 % del carico contributivo per i fondi che, pur non compresi nel territorio di Comuni dichiarati montani, ai sensi della citata legge n. 991, sono ubicati ad una altitudine superiore ai 700 m. s.l.m. ».

Abbiamo, di proposito, riportato integralmente la disposizione ministeriale non tanto per cercare di dimostrare che il Ministero ha errato nel concedere la sospenzione del 50 per cento dei contributi unificati a favore dei terreni situati oltre i 700 metri s.l.m., anche se non facenti parte di Comuni dichiaranti montani ai sensi della Legge 25-7-1952 n. 991, sospensione alla quale anche noi siamo favorevolissimi, quanto per richiamare ancora una volta l'attenzione degli Organi competenti su un'ingiusta discriminazione che torna a danno esclusivo dei terreni compresi tra i 600 e i 700 metri s.l.m. e facenti parte di Comuni dichiarati montani ai termini della Legge ricordata. Perchè escludere questi terreni chè hanno tutte le caratteristiche di terreni montani da quel giusto trattamento di favore che è la sospensione del 50 per cento?

Quando, dopo avere letto la circolare del Servizio Centrale per gli Elenchi nominativi dei Lavoratori e dei Contributi Unificati in Agricoltura, scrivevamo, sull'ultimo numero di questo quindicinale, il corsivo « Un controsenso » speravamo ancora che, dopo un più attento esame, si provvedesse in tempo ad ovviare alla brutta discriminazione. Così purtroppo non è stato. Ci permettiamo, quindi, fare ancora presente la necessità di provvedere ad estendere la sospensione del 50 per cento del carico contributivo anche ai terreni compresi tra i 600 e i 700 metri quando questi fanno parte di Comuni dichiarati montani. E ciò proprio per non determinare quelle « sperequazioni di trattamento » alle quali fa cenno la disposizione ministeriale.

MONTANARO

Per gli imprenditori boschivi

Il taglio e l'abbattimento delle piante in un bosco è la prima operazione che gl'imprenditori boschivi devono perfezionare, facendoli precedere, almeno per le piante più grosse, di alto fusto, dalla **scorzatura** della base, dal taglio dei contrapposti raso terra col segone, dalla riduzione a cilindro della base a mezzo dell'accetta. Poi seguirà l'intaccatura coll'accetta e la segagione dalla parte opposta col segone a manici sfilabili, per poterlo liberare prima della caduta. La **linea di caduta** della pianta deve essere bene scelta in precedenza onde evitare danni alle altre piante vicine da rimanere in piedi.

Sono consigliabili poi **cunei cavi** con testa di legno o di metallo leggero non scheggiabile.

La perdita di legno sarà così sensibilmente ridotta.

Col vecchio e purtroppo attuale sistema del taglio con l'accetta la perdita oscilla dall'1,25 al 2% della massa abbattuta, con maggior perdita di tempo e ciò senza contare che anche l'intestatura dei tronchi abbattuti con accetta determina perdita in legno calcolata a circa Kg. 6 per mc. di di tronco segato. Tradotta in cifra la perdita totale è alla attualità, di L. 131 per mc. (0,9%) senza tener conto degli schianti basali.

Non sarà mai abbastanza consigliato l'uso della **accetta col manico curvo** e del **segone con dente a lancia** (2 per le latifoglie) intervallati dalla forcella piallante a **M.**

Anche in Provincia di Terni, ad esempio, cominciano ad usarsi nelle utilizzazioni boschive (territorio di Montecchio) il **filo a sbalzo** per l'esbosco e i **forni per la carbonizzazione** (specie per la produzione in posto della carbonella, prodotto tanto pregiato e ancora abbastanza bene rimunerato). Della bontà ed economicità di tali due sistemi gl'impresari boschivi si convinceranno non appena si decideranno ad adottarli abitualmente e non ci stancheremo dal raccomandarne l'uso che risolve molti problemi pratici e nella forma più economica, in vantaggio di tutti coloro che operano nell'industria boschiva.

Potrà essere utile conoscere altresì che per l'esbosco e trasporto dei prodotti boschivi potrà essere impiegato carburante a prezzo di favore, con le stesse norme che regolano l'uso dei carburanti per scopi agricoli. G. E. A.

———oOo———

Eucaliptus rostrata

E' stata presentata una memoria dalla *Revue de la Facultè des sciences Forestières de l'Université d'Istambul* (1952) sul legno di **Eucaliptus rostrata** sulle proprietà fisiche-meccaniche del legno giovane (9 anni) prodotto dalle importanti piantagioni che si estendono su 850 ettari nella regione Karabucak presso Tarso e dove si è riscontrato, col turno di soli 9 anni, un incremento medio annuo di oltre 25 mc. per ettaro.

Risultati non molto dissimili per tale specie si sono avuti recentemente anche in Italia nelle estese piantagioni a filari multipli di eucalipti con funzione di frangivento nell'Agro Pontino a cura del Prof. Susmel di Firenze che dimostrano ancora una volta quanto pregevole fosse questa pianta ...

Un chiarimento ministeriale

Cosa s' intende per piccola proprietà coltivatrice

In sede di applicazione della Legge 25 Luglio 1952 n. 991, erano sorti dubbi circa la esatta interpretazione della dizione «piccole proprietà coltivatrici» contenuta nell'art. 36 relativo alle agevolazioni fiscali concesse ai territori montani. Circa tale interpretazione, l'UNCEM aveva fin dal 15-1-53 presentato al Ministero dell'Agricoltura un quesito.

Ora, con la circolare n. 62 del 20-3-53, il Ministero ha chiarito la portata della dizione «piccole proprietà coltivatrici». Data l'importanza della circolare, crediamo utile riportarla integralmente.

L'art. 36 della Legge 25 luglio 1952 n. 991 prevede per i territori montani, e fino al 30 giugno 1962, la soggezione alle imposte di registro e di trascrizione nel la sola misura fissa di lire 500 degli atti relativi a trasferimenti di proprietà e a permuta di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole proprietà coltivatrici.

Lo stesso articolo demanda l'accertamento della rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorpamento alle Commissioni di cui all'art. 1, comma quarto, del D.L. 24 febbraio 1948 n. 114, e integra dette Commissioni, a tal fine, con l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Il deferimento di un tale particolare accertamento a Commissioni già costituite in forza di altra legge, disciplinante diversa materia, e già competenti per un diverso accertamento, ha determinato in alcune di esse interpretazioni, circa il compito da assolvere in riferimento alla norma in oggetto, che pongono questa interdipendenza con il D.L. 24 febbraio 1948 n. 114, e successive modificazioni.

A termini dell'art. 1 del D.L. Febbraio 1948 n. 114, sostituito, a decorrere dal 20 marzo 1952, dall'art. 4 della Legge 11 dicembre 1952 n. 2362, il compito della Commissione è quello di determinare, in relazione al la diversa destinazione colturale, *entro quale limite di imponibile catastale* si riscontri la idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà *contadina;* il che, in conseguenza, porterà ad accertare se si verifichi la condizione, con riferimento a ciascun caso concreto, che il fondo *venduto* o *concesso in enfiteusi* sia idoneo alla formazione di piccola proprietà contadina.

Per contro, a termini della norma in oggetto il compito della Commissione è quello di *accertare, per ciascun atto di trasferimento* di proprietà, *o di permuta,* la rispondenza dell'atto stesso allo scopo dell'*arrotondamento o dell'accorpamento* di piccole *proprietà coltivatrici.*

Ne conseguono le seguenti sostanziali differenze, e nei principi normativi e nei compiti delle Commissioni:

Nel primo caso compito della Commissione è, in via preliminare, quello di determinare oggettivamente entro quale limite di imponibile catastale un fondo debba ritenersi idoneo a costituire piccola proprietà, salvo poi ad accertare, per il fondo cui un singolo atto si riferisca, il verificarsi della condizione oggettiva predetta; nel secondo caso, compito della Commissione è quello di accertare per ciascun atto, la rispondenza dell'atto stesso allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorpamento di piccole proprietà.

Nel primo caso scopo dell'atto deve essere la costituzione di piccole proprietà nel secondo l'arrotondamento o l'accorpamento di piccole proprietà già esistenti, la cui funzionalità aziendale si perfeziona e si completa mediante, appunto, l'arrotondamento o l'accorpamento.

Nel primo caso l'atto costitutivo della piccola proprietà deve essere di *compravendita o di costituzione di enfiteusi,* nel secondo può essere un *qualsiasi atto di trasferimento* (quali anche un atto di permuta, ecc.)

E infine, nel primo caso la piccola proprietà da costituire deve configurarsi come proprietà *contadina,* e cioè — nello spirito e nella lettera del D.L. 24 febbraio 1948 n. 114 e delle successive modificazioni — di persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra; nel secondo la piccola proprietà da arrotondare o da integrare con accorpamento deve essere *coltivatrice,* e cioè costituita da fondi che siano sede di produzione mediante lavorazione del terreno ed esercizio delle colture, e non anche mediante utilizzazione di produzioni spontanee da terreni saldi (pascoli permanenti, incolti produttivi, boschi).

Tutto ciò permesso, è evidente che le commissioni debbano limitarsi, nell'esame di ciascun atto, a constatare anzitutto se il trasferimento di fondi, o la permuta, possono considerarsi operazioni di arrotondamento o di accorpamento; quindi, se di detta operazione si avvantaggi una piccola proprietà coltivatrice, nel senso dianzi esplicato; infine, se i termini dell'atto, e quindi della operazione siano tali da assicurare integrazione o completamento nella funzionalità aziendale della piccola proprietà coltivatrici in parola.

Nessun accertamento compete, invece, alle Commissioni circa requisiti professionali del titolare dell'atto.

Peraltro, al fine di assicurare una giusta uniformità nell'esame delle relative istanze, le Commissioni potranno preliminarmente determinare caratteristiche e limiti delle piccole proprietà coltivatrici e della necessità o ammissibilità di arrotondamenti o accorpamenti, e tutto ciò nel quadro delle particolari condizioni economico-sociali dei singoli territori montani, e con riferimento a imponibili catastali, superfici, avvicendamenti, distanze, ed altri eventuali elementi oggettivi.

Per quanto possa occorrere o valere ai fini fiscali dei termini per la registrazione degli atti di trasferimento, i Sigg. Presidenti delle Commissioni potranno rilasciare agli interessati un certificato accertante la pendenza dell'istruttoria.

Dalla Gazzetta Ufficiale

COSTITUZIONE DI UN ISTITUTO PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Il Presidente della Repubblica ha promulgato la Legge 13 marzo 1933, n. 208, in virtù della quale viene costituito un «Istituto per lo esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige», ente di credito di diritto pubblico, con sede in Trento, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività produttive nella Regione. Al suddetto Istituto è annessa una Sezione per il credito agrario di miglioramento.

NORME PER L'ASSORBIMENTO DELL'ENTE SARDO DI COLONIZZAZIONE DA PARTE DELL'ENTE PER LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA ED AGRARIA IN SARDEGNA

Con la legge 25 marzo 1953, n. 211 viene stabilito che l'Ente sardo di colonizzazione, già Ente ferrarese di colonizzazione, è assorbito dall'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna. I beni, i diritti, le attività, le passività e le obbligazioni comunque pertinenti all'Ente sardo di colonizzazione sono, pertanto, trasferiti di diritto all'Ente che lo assorbe.

La legge, tra altre disposizioni, precisa che tutti i dipendenti dell'Ente sardo di colonizzazione sono licenziati di diritto al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge stessa, salva la liquidazione a norma di legge o di contratto. I dipendenti, qualora ne facciano domanda prima della scadenza di tale termine, potranno essere assunti dall'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna a decorrere dal giorno successivo al licenziamento.

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DELLA PROVINCIA DI COMO

Con D. M. 14 marzo 1953, n. 1461, il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste ha decretato che agli effetti della pesca le acque ricadenti nella provincia di Como sono classificate in principali e secondarie. Sono considerate principali: i laghi di Como, Mezzola, Garlate, Olginate, Oggiono, Pusiano, Alserio, Montorfano, Segrino, del Piano di Porlezza, Sartirana, il fiume Adda per i tratti dal confine con la provincia di Sondrio fino al lago di Como e dal ponte di Lavello (Olginate) fino al confine con la provincia di Milano, il fiume Lambro per il tratto dal lago di Pusiano fino al confine con la provincia di Milano. Tutte le altre acque della Provincia sono considerate secondarie. Lo stesso D. M., che è pubblicato sulla G. U. del 15 aprile 1953, n. 87, fornisce l'elenco delle reti e degli attrezzi consentiti per la pesca nelle acque medesime.

PAGAMENTI DELL'INDENNITA' PER I TERRENI ESPROPRIATI

La Legge 21 marzo 1953, n. 224, pubblicata sulla G. U. del 16 aprile c. a., n. 88, reca le disposizioni per il pagamento dell'indennità per i terreni espropriati dagli Enti e Sezioni di Riforma, e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle Leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841.

In particolare la nuova Legge prevede che: i ricorsi sono proponibili davanti alle Commissioni amministrative; il Tribunale competente è quello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio distrettuale che esegue gli accertamenti per le imposte straordinarie progressiva o proporzionale sul patrimonio; le richieste di pagamento dell'indennità di esproprio in contanti devono essere presentate al Ministero dell'Agricoltura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge, per i terreni già espropriati, o entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla G. U. dei decreti di espropriazione, per i terreni non ancora espropriati; è consentita nei confronti dei proprietari di terreni soggetti ad esproprio la sospensione del pagamento delle imposte straordinarie sul patrimonio, entro i limiti della quota proporzionale ai cespiti soggetti ad esproprio, purchè detta sospensione sia richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza della rata di imposta di riscossione.

NOMINATO IL LIQUIDATORE DELLA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI TROINA (ENNA)

Con D. M. 20 marzo 1953, n. 1655, il Ministro per il Tesoro ha nominato il geom. Vincenzo Sangiorgio, fu Salvatore, liquidatore governativo della Cassa rurale ed Artigiana di Troina, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Troina (Enna).

POSTI D'IMPIEGO D'ORDINE PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE SPETTANTI AI SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

Con Disposizione del Ministero della Difesa-Esercito, n. 1716, viene comunicato che sono disponibili nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di Finanza tredici posti di applicato (gruppo C, grado 12) spettanti ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali. Gli interessati devono presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 maggio p. v., domanda su carta da bollo da L. 32, nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

NOMINA E CONFERMA DI PRESIDENTI DI CASSE RURALI COMUNALI DI CREDITO AGRARIO NELLE PROVINCIE DI AVELLINO E FOGGIA

Il Direttore Generale della Banca d'Italia ha disposto la nomina del rev. De Paola Gaetano a presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aquilonia (Avellino) e la conferma del sig. Ventura Saverio a presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore (Foggia).

L'irrigazione razionale è sempre la più economica

II

L'irrigazione e la sapiente utilizzazione dello stallatico, si è visto, sono alla base dell'incremento delle produzioni foraggere, ma si è anche visto che questi due potenti fattori di produzione, così come ora sono utilizzati, sono in gran parte sciupati e il più delle volte riescono nocivi. Bisogna quindi mutare decisamente rotta se si vuole ritrarre effettivamente l'utile che acqua e stallatico possono dare.

Premesso, anche per sgombrare il campo da un'obiezione troppo comoda, che l'irrigazione razionale è, in ogni caso, la più economica, è necessario porre nel dovuto rilievo l'errore per il quale si ritiene di dovere irrigare la coltivazione e non il terreno, quando invece la realtà è proprio l'opposta. La frase, che corre di bocca in bocca, «le mie colture hanno bisogno di acqua» è, infatti, una frase di comodo che con il passare degli anni ha, poco alla volta, assunto valore di legge così che più nessuno osa dubitare della sua veridicità. Ma è un grossolano errore in quanto non si può prescindere, nel determinare gli effetti dell'irrigazione, dai rapporti che sempre intercorrono tra acqua e terreno, rapporti che quanto più sono buoni tanto più permettono la riuscita delle coltivazioni.

Ogni terreno ha caratteristiche sue proprie — tanto che non sarebbe neppure lecito parlare genericamente di terreno, ma più esattamente si dovrebbe dire di questo o quell'altro terreno —, caratteristiche le quali non devono spostarsi da una loro posizione ottimale, pena l'immediata riduzione delle rese massime conseguibili. Purtroppo lo spostamento è facilmente attuabile per vie le più diverse, non ultima e non meno importante un'irrigazione irrazionale, quasi primitiva, che comporta, in ogni caso, asportazione di particelle terrose e di sali, ristagno di acqua nelle depressioni, distruzione o danneggiamento della porosità del terreno, formazione di un ambiente non idoneo alle piante e ai microrganismi e cattiva utilizzazione dei principi fertilizzanti contenuti nello stallatico.

Poichè alle deficienze sopra ricordate danno origine i tradizionali metodi di irrigazione si tratta di vedere se un nuovo metodo può migliorare la situazione. Il metodo, diciamo nuovo solo perchè in Italia è ancora poco applicato, esiste. Si tratta di distribuire l'acqua, eventualmente addizionata di sostanze fertilizzanti, in forma di pioggia, attuare cioè l'irrigazione per aspersione o la fertirrigazione. A proposito di quest'ultima, che in certo senso può essere considerata il completamento e il perfezionamento dell'irrigazione a pioggia, ricordiamo quanto scrive Friedmann, il più appassionato suo propugnatore.

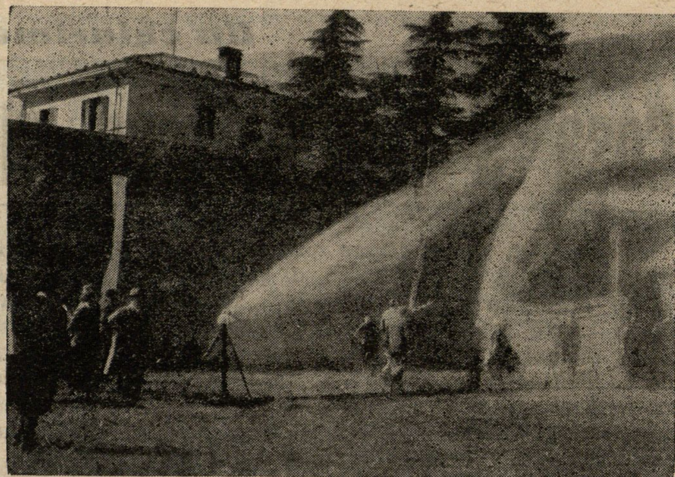
La fertirrigazione «ha per base la razionale utilizzazione non solo dell'acqua, diciamo così, come liquido che serve per l'irrigazione, ma della forza viva che l'acqua stessa può fornire tutte le volte che è possibile captarla sull'alto, intubarla e portarla in pressione sul terreno onde distribuirla a pioggia. Se su questa tubazione in pressione viene, infatti, inserito, vicino alle stalle, un apposito apparecchio, il miscelatore, questo permette di fare assorbire all'acqua in pressione una determinata quantità di sostanze fertilizzanti più o meno dense, poltacee. Dopo l'assorbimento del fertilizzante, l'acqua, che ha perduto solo una tenue frazione della sua pressione e quindi anche della sua possibilità di risalire sull'alto, continua intubata e può raggiungere prati, pascoli o campi posti a monte dei fabbricati. Abbiamo così il mezzo di trasportare, convogliandolo con l'acqua, il fertilizzante aziendale senza dover sopportare nè spesa nè fatica.

«Quest'acqua non viene mai data a scorrimento, nè tanto meno per infiltrazione, ma per mezzo di un irrigatore: cioè di un apparecchio automatico che la distribuisce ad aspersione, ossia a pioggia uniforme. La superficie bagnata da un centro, o meglio da una postazione, da qualche migliaio di metri quadri, sale fino a quattro ettari. Le grandi gettate sono realizzabili più facilmente in montagna ove la pressione si ottiene di solito naturalmente, cioè a caduta, e non occorre quasi mai, come in pianura, inserire una motopompa; non esiste quindi nessuna spesa di gestione perchè è la stessa acclività del monte, fino ad oggi causa della depressione economica di queste popolazioni, che viene loro in aiuto. Ed il maggior prodotto in pochi anni ripaga largamente le spese dell'impianto».

Questo, del costo dell'impianto e della sua manutenzione, è un punto di capitale importanza perchè, gira e rigira, anche ammessi tutti i vantaggi agronomici, l'agricoltore vuole giustamente sapere se la spesa sarà poi effettivamente compensata. Si potrebbe rispondere, a non volere credere alle asserzioni soprariportate, che l'accoglienza sempre più favorevole riservata agli impianti di irrigazione a pioggia dimostra a sufficienza l'esistenza di una reale convenienza economica. Ma, stabilito che, caso per caso, è compito del tecnico accertare la misura della convenienza, è lecito affermare che, in linea generale, essa appare evidente quando si tiene conto della produzione che viene ad essere raddoppiata, e anche triplicata, della maggiore superficie resa coltivabile con l'eliminazione della fitta rete di canalizzazione necessaria all'irrigazione per scorrimento, del minore consumo di acqua, del miglior sfruttamento del terreno, senza il suo concorrente impoverimento, della migliore qualità delle erbe. E ciò senza volere fare calcolo della possibilità di utilizzare acque frigide, che, quando siano impiegate con altri metodi, riescono sempre nocive. L'irrigazione per aspersione permette senza tema di spiacevoli conseguenze l'utilizzazione delle acque frigide perchè le minutissime particelle liquide nel loro viaggio dall'irrigatore al terreno assorbono dall'atmosfera calore sufficiente così da arrivare sul terreno con una temperatura quasi identica alla temperatura dello stesso terreno.

Il problema che deve preoccupare gli agricoltori della montagna non investe, a nostro avviso, tanto la convenienza agronomica ed economica dell'irrigazione a pioggia quanto tenuto conto del frazionamento della proprietà, la possibilità pratica della sua attuazione. L'esistenza di tipi differenti d'impianti, piccoli e grandi, fissi, semifissi e mobili danno però la soluzione del problema. Certo è che in molti casi occorrerà sapere rinunciare ad una parte del proprio individualismo per accettare la costruzione di impianti a carattere associativo. E' un piccolo sacrificio che è sempre largamente compensato dai grandi vantaggi che esso comporta.

V. OLIVELLI



PROVA DIMOSTRATIVA DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA.

I lettori scrivono

In memoria di un eroico montanaro
Generale GIULIO MARTINAT

Nel primo decennio della sua morte gloriosa, ci sentiamo altamente onorati, di ricordare ai nostri lettori questo autentico figlio della Montagna, eroicamente caduto nella desolata steppa di Nicolajewka (Russia) il 26 gennaio 1943 alla testa dei suoi Alpini.

GIULIO MARTINAT nacque a Maniglia di Perrero, paesino alpestre del Pinerolese (metri 1.130 di alt.) il 24 febbraio 1891. Nel 1910 non ancora ventenne, partì per la guerra di Libia ed in 33 anni percorse tutti i gradi della carriera militare. Nominato Generale di brigata nel novembre 1942, combattente di quattro guerre, seppe meritarsi oltre a numerose onorificenze Italiane ed Estere:

N. 3 Medaglie di Bronzo
N. 2 Medaglie d'Argento
La Medaglia d'Argento dell'Ordine Militare di Savoia
ed in ultimo a coronamento del suo glorioso eroico sacrificio,
la Medaglia d'Oro.

La sua persona è caduta, ma il ricordo delle sue eroiche gesta, della sua brillante carriera, tutta ispirata ad ardente devozione alla Patria, rimane di esempio e sprone alle giovani generazioni.

Alberto Benech

DALLE PROVINCIE

Roma

Istituito dal Consiglio Provinciale un Ufficio per studi di problemi montani

Il Consiglio Provinciale di Roma, con propria deliberazione in data 10 aprile, ha istituito un ufficio Provinciale per lo studio dei problemi riguardanti le zone montane e per l'attuazione della Legge 25 Luglio 1952, n. 991.

Con l'istituzione dell'Ufficio in parola, l'Amministrazione Provinciale si accinge a svolgere una efficente attività per lo studio e la rivalutazione dei problemi riguardanti i territori montani, nel quadro, in particolare, dell'assistenza tecnico amministrativa ai Comuni montani della Provincia, intraprendendo tutte le inizative che saranno riconosciute utili per la realizzazione dei benefici contemplati nella menzionata legge 25 Luglio e per la difesa degli interessi delle popolazioni montane.

Particolarmente i compiti dell'ufficio saranno i seguenti:

a) Intraprendere studi e ricerche per la redazione dei piani e per la compilazione dei relativi progetti per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani ivi compresi per il riordinamento della proprietà fondiaria.

b) Curare lo studio e la elaborazione di eventuali piani generali di bonifica.

c) Provvedere alla assistenza tecnico-amministrativa per una sollecita ed ordinata attuazione delle provvidenze dalla predetta legge.

d) Coordinare, in sede provinciale, l'azione degli Enti e dei privati, di concerto con gli organi preposti all'attuazione della legge a favore delle zone montane, ai fini di un organico inquadramento dei problemi da risolvere e per la migliore soluzione di essi.

Terni

Il metano dal letame

In un impianto funzionante a Cerveteri per la produzione di **metano biologico** cioè di quel gas che si ottiene a mezzo della fermentazione del letame di stalla e dei rifiuti dell'azienda in apposite moderne concimaie, si è rilevato che oltre ad ottenere il gas si ha un ottimo letame più ricco di sostanze organiche e più omogeneo nel grado di maturazione che è perfetto.

Da una concimaia di appena tre scomparti di metri cubi 8 ciascuno, cioè 24 metri cubi di letame, si sono estratti almeno 900 metri cubi di **gas metano** del potere calorifico di oltre 6000 calorie il che ha potuto sopperire alle necessità di una famiglia colonica di 10 persone per un anno (dal marzo dell'anno scorso a tutto marzo 1953).

Impianti del genere possono costruirsi col contributo dello Stato a mente della Legge 25-7-1952, n. 991, quando ricadano in territorio dichiarato montano. Rivolgere le domande all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Comprensorio di bonifica montana di « Baschi - Orte »

Con decreto dei Ministri dell'Agricoltura, Lavori Pubblici e Tesoro del 14 marzo in corso di registrazione è stato provveduto alla riclassifica in comprensorio di bonifica montana ai sensi dell'art. 15 della Legge 25 Luglio 1952, n. 991, del comprensorio di Bonifica Baschi - Orte.

In virtù di tale provvedimento ai sensi dell'art. 15 della Legge per la montagna suddetta 10 comuni della Provincia di Terni, per parte del loro territorio, vengono a beneficare delle massime previdenze previste dalla Legge citata. Essi sono: Lugnano in Teverina - Amelia - Guardea - Baschi - Montecchio - Orvieto - Penna in Teverina - Giove - Attigliano - Alviano.

Il riconoscimento in comprensorio di bonifica montana comporta che i terreni in esso ricadenti vengano sistemati in armonico ed organico piano di bonifica, con l'intervento diretto dello Stato che integra e coordina l'attività dei privati.

Di conseguenza, potranno essere eseguite a totale carico dello Stato opere di sistemazione idraulico - forestali e opere costruttive immediatamente connesse nonchè opere idrauliche eventualmente occorrenti, riscaldamento di pendici anche mediante creazione di prati - pascoli alberati, sistemazioni idraulico-agrarie delle pendici stesse, in quanto tali opere siano rivolte ai fini pubblici di stabilità del terreno e del buon regime delle acque.

Inoltre vi sono opere sussidiabili dallo Stato e contributi del 60 - 50 - 35% per opere di iniziativa privata.

Ammissione a contributo di opere di miglioramento fondiario

Fino al momento di andare in macchina, sono state ammesse a contributo da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Terni in questo primo tempo dell'applicazione della legge, i seguenti domande per opere da costruirsi a mente della legge 25-7-1952 n. 991:

Comune e Ditta	Importo opere	Importo contr.
Arrone - Montani Antonio	410.234	205.000
Ferentillo - Serafini Alberto	209.000	104.000
Ferentillo - Lipparelli Pietro	1.087.540	271.000
Amelia - Conv. SS. Annunziata	853.000	213.250
Acquasparta - Vallerani Matilde	2.710.000	677.500

Altre determinazioni di contributi sono in corso e continueranno man mano che le domande finora presentate saranno perfezionate e caso per caso esaminate.

Nessun limite di tempo vi è per la presentazione delle domande sia di mutuo che di contributo a mente della legge 25-7-1952, n. 991 che potranno perciò continuare ad essere inviate all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Esse debbono corredarsi da due copie del progetto (di cui una in bollo), del certificato attuale della proprietà rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale e dall'estratto di mappa catastale relativo ai particolari interessati dalle opere di miglioramento.

Novara

Agricoltura moderna nell' Ossola e in Val Vigezzo

Sabato 11 aprile a Domodossola ha avuto luogo l'annunciata manifestazione di meccanica agraria organizzata dal Consorzio Agrario Provinciale.

La Mostra dei mezzi meccanici, dal moderno trattore Fiat 25 Diesel al motocoltivatore Gravely, alla motofalciatrice Irus è stata aperta dalle autorità con un breve discorso augurale del Presidente della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti dott. Dante Graziosi che si è detto lieto di poter presentare agli ossolani i progressi della meccanica agricola.

Oltre alle accennate macchine agricole vi erano falciatrici a traino, ranghinatori, irroratrici per vigna a carriola e a spalla, nonchè i tipi di prodotti antiparassitari e i mangimi per vacche da latte e per polli che hanno destato viva attenzione nei numerosi coltivatori convenuti dalle vallate circostanti.

Il giorno seguente alla Mostra Meccanica di Domodossola, si è ripetuta la manifestazione a S. Maria Maggiore con numeroso concorso di montanari vigezzini e di Sindaci della Valle.

Anche qui le prove pratiche sul terreno di aratura e di falciatura con trattori, motocoltivatori e falciatrici è stato di sommo interesse per gli intervenuti. Ma più di ogni cosa ha impressionato l'apparecchio di irrigazione a pioggia, che è suscettibile di grandi vantaggi per le foraggere in regime di siccità, come infatti si può constatare nel Cantone di Switz in Svizzera, dove i prati sono foltissimi come in piano benchè si trovino ad una altitudine di 800-900 metri sul mare.



Il dott. Graziosi Presidente del C.A.P. di Novara illustra il funzionamento di una motofalciatrice.

Brescia

Contributi ai Consorzi di irrigazione a pioggia

La Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, il Credito Agrario Bresciano e la Banca S. Paolo hanno promosso un concorso per l'irrigazione a pioggia del quale riportiamo il regolamento:

1) La Camera C.I.A., il Credito Agrario Bresciano e la Banca S. Paolo, con l'assistenza tecnica dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, indicono un concorso a contributi per la costituzione dei consorzi e la progettazione di impianti irrigui a pioggia in provincia di Brescia con particolare riferimento alla collina e alla montagna.

2) Le domande dovranno essere presentate in carta libera all'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura da un gruppo di promotori interessati e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) Futura sede del consorzio irriguo che si intende costituire in base agli art. 55 e 75 del R.D. 1933 n. 215;

b) la proposta dello Statuto con il numero degli utenti e la superficie da irrigare;

c) la disponibilità di acqua che si intende avere in concessione;

d) la prevalenza geodetica e la prevalenza manometrica;

e) la dotazione di acqua prevista per ogni ettaro;

f) un programma di massima tecnico-economico.

3) La Commissione giudicatrice esaminata la domanda di ammissione e i relativi allegati, potrà dare l'autorizzazione di presentare un progetto di esecuzione con firma abbinata di un tecnico idraulico ingegnere o geometra) e di un tecnico agrario (Laureato in agraria o scienze forestali o perito agrario).

4) La Commissione esaminatrice delle domande sarà composta:

a) dal Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura con funzione di Presidente;

b) da un rappresentante della Camera di Commercio Industria e Agricoltura;

c) da un rappresentante della Banca S. Paolo;

d) da un rappresentante del Credito Agrario Bresciano;

e) da un rappresentante dell'Associazione Provinciale degli Agricoltori;

f) da un rappresentante della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti;

g) da un funzionario dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura con funzione di segretario senza voto deliberativo. La Commissione ha la facoltà di farsi assistere da tecnici di propria fiducia.

g) Le domande saranno accolte a giudizio insindacabile della Commissione tenuto conto della convenienza economica; della superficie irrigata, del numero degli utenti, ecc. La commissione delibererà a maggioranza di voti. In caso di parità prevarrà la proposta a cui accederà il Presidente.

6) Dopo l'esame del progetto esecutivo autorizzato a termine dell'art. 3, il contributo che venisse concesso sarà messo a disposizione della Delegazione provvisoria per il parziale rimborso delle spese occorrenti sia per la costituzione del Consorzio, sia per la progettazione. Qualora il Consorzio venisse legalmente costituito e riuscisse a realizzare il progetto, dovrà, sei mesi dopo il funzionamento dell'impianto irriguo, restituire il 50% del contributo riscosso. Tale ricupero sarà destinato in un fondo di dotazione per l'istituzione di altri consorzi irrigui.

Qualora invece non fosse possibile eseguire il progetto la Commissione potrà deliberare che i contributi finanziari restino assegnati in forma definitiva.

7) La somma messa a disposizione in parti uguali dai tre Enti promotori è di quattro milioni e mezzo. I contributi si aggireranno dalle 200 alle 400 mila lire per ogni istituendo Consorzio. Ogni contributo inciderà sul fondo messo a disposizione da quella Banca nella cui zona di lavoro si trova il comprensorio progettato.

Per gli studi relativi ai Comuni dove ambedue le Banche sono piazzate, il contributo sarà sopportato in giusta metà. Il contributo della Camera di Commercio sarà in ogni caso del terzo dell'onere totale.

8) Alla Commissione è riservata la facoltà di modificare l'entità dei contributi.

9) Il fondo di dotazione di cui all'art. 7, verrà versato al Presidente della Commissione, che ne curerà l'amministrazione a termine del presente regolamento.

Occhiate in casa d'altri

Organizzazione economica della frutticoltura e della viticoltura

III.

Diamo ora un rapido sguardo alla frutticoltura ed alla viticoltura e vediamo se anche per queste attività specifiche gli agricoltori svizzeri sono stati inerti ad aspettare che la soluzione dei loro problemi venisse dallo Stato o dai partiti politici, oppure se hanno essi stessi preso delle iniziative e quali.

Da principio le società di viticoltori ebbero lo scopo di incoraggiare la coltivazione della vite in seguito si occuparono anche dello smercio del prodotto.

Nel 1930 esistevano in Svizzera 67 società di viticoltura. Molte di esse hanno fondato grandi cantine sociali allo scopo di procedere in comune ed in modo razionale alla vinificazione del raccolto, tenendo conto delle esigenze alle quali deve rispondere la qualità dei prodotti.

Grazie ad essi si è potuta migliorare la qualità dei vini e facilitare ai compratori l'acquisto regolare di vino a tipo costante.

Queste cantine sociali hanno così disciplinato in gran parte il mercato dei vini escludendo i troppi intermediari a tutto favore della viticoltura.

La «Confraternita dei vignaioli» di Vevey, fondata fin dal 1500, è senza dubbio la più antica società di viticultori: ha per scopo principale di sorvegliare le cure da farsi ai vigneti e di incoraggiare la produzione di vino di qualità; assegna premi per i vigneti tenuti meglio e ogni 20 anni organizza la celebre Festa dei Vignaioli.

Oggi quasi tutte le società di viticoltura hanno dato origine a perfette organizzazioni a carattere cooperativo attrezzate modernamente e svolgenti la loro attività in tutte le regioni nelle quali più intensa è la coltivazione della vigna Fra le molte oltre una ventina rappresentano quanto di più perfezionato e poderoso possa oggi immaginarsi.

Infine allo scopo di armonizzare l'offerta del vino con quello del sidro dolce e del succo d'uva senz'alcool, le società di viticoltura e le cantine sociali dal 1930 hanno fondato, e vi si sono affiliate, l'Ufficio Centrale di propaganda per i prodotti della viticoltura e della frutticoltura.

Si è così creato uno strumento che serve le due grandi branche delle colture arboree: viticoltura e frutticoltura, fondendo in uno stesso ufficio tecnico economico con lodevole sagacia gli interessi dell'una e dell'altra produzione nell'interesse di tutti.

Infatti tale ufficio poggia anche per la frutticoltura su una estesa rete di organizzazioni agricole specializzate.

★

Da principio le società di frutticoltori avevano scopi di propaganda per le migliori varietà, per i metodi razionali di allevamento e potatura dei fruttiferi, per la distribuzione di innesti delle migliori varietà.

Nel secolo ventesimo queste società accortesi del grande aumento del numero degli alberi da frutta e delle troppe varietà coltivate si preoccuparono di creare anche «cooperative per la valorizzazione della frutta e per la fabbricazione del sidro».

Parecchie di esse si sono sviluppate al punto di diventare grandi aziende commerciali dotate degli impianti ed installazioni più moderni. Non si occupano soltanto dello smercio della fabbricazione del sidro, ma gestiscono anche impianti di distillazione, altri per preparare succhi di frutta (senza alcool), pectina, frutta essicata, mosti di frutta concentrati ecc.

Il numero delle società di frutticoltura e delle cooperative di frutticoltori è passato dal 1910 al 1930 da 68 a 177.

Con la creazione, come abbiamo detto sopra, dell'Ufficio centrale per la frutticoltura e viticoltura, si è stabilita una stretta collaborazione con l'Istituto federale di esperienze e instaurata una nuova era disciplinando metodicamente oltre che il consumatore anche il produttore.

Detto Ufficio si occupa inoltre di allacciare e regolare relazioni commerciali con l'estero.

★

Nel 1927 l'Unione delle case svizzere per il commercio della frutta si è trasformata in Unione Svizzera per la frutta.

Essa costituisce oggi l'organizzazione della frutta di tutta la Svizzera. Ha reso servigi preziosi contribuendo a liberare il commercio svizzero della frutta dall'influenza dell'estero; a tener alto il buon nome della produzione locale con l'introdurre il controllo della merce per la frutta a granella (pere, mele, ecc) e ciliege.

Si istituirono i certificati di qualità, si organizzarono tribunali arbitrali, si incoraggiò la propaganda, si fece di tutto per ridurre il numero delle varietà e favorire il reinnesto, per l'immagazzinamento della frutta, per il pagamento in base alla qualità, si diede infine una valida collaborazione anche allo Stato per diminuire il gravame degli oneri che lo stesso era tenuto a sostenere essendosi obbligato a ritirare l'acquavite di frutta.

Questo organismo in grazie di tale collaborazione agevolando le finanze pubbliche assicurò anche la razionale trasformazione e il salvamento della intiera frutticoltura svizzera.

TOSETTI

Sull'Appennino Tosco-Romagnolo

Una eccezionale maestrina di montagna

Una bimba di otto anni è riuscita ad insegnare a leggere e scrivere alla mamma

I bisogni, l'attività, la vita dei figli della montagna, vanno seguite, vanno studiate nei loro molteplici aspetti. Siano braccianti agricoli, piccoli coltivatori diretti, o boscaioli, o carbonai, ecc., i montanari hanno sempre qualche cosa da far risaltare, qualche cosa da dire e da insegnare, a volte qualche lato bello, buono, che commuove e colpisce. Segnaliamo oggi un fatto che, se per di se stesso sembra, a prima vista, di poca importanza, ha uno sfondo simpatico, sentimentale, vivo, toccante; un fatto, si direbbe, quasi raro, nella cronaca quotidiana. Ecco di che si tratta: Lanzi Antonio, bracciante agricolo e Scala Erina, massaia, si stabilirono, tredici anni fa, a S. Silvestro in Fontechiusi, frazione del comune di Bagno di Romagna (Forlì) a circa 800 m. sui contrafforti dell'Appennino Tosco-romagnolo. Si conobbero, si sposarono. Il loro nido fu una casetta piccola con finestre grandi quanto occhi di passero, acquistata con i denari della moglie che era stata a servizio a Firenze ed aveva potuto raggranellare, con sacrifici, una sommetta.

Dopo tre anni la coppia ebbe una bambina che morì di pochi mesi. La madre rimase affranta e in uno stato di prostrazione fisica e psichica da far seriamente dubitare di un ritorno alla normalità. Fu allora che il marito decise di adottare una nipotina nata da poco da una sorella della Scala. Tutto fu regolato in breve, date le misere condizioni della numerosa famiglia dei propri congiunti. La piccola Maria Capelli, che tanta luce e pace aveva ridato nella misera casetta, venne adottata e, per provvedere all'allattamento della piccina, sua baglia fu una vispa capretta, acquistata dalla coppia Lanzi.

La bimba venne allevata con estrema cura ed è tuttora assistita dalla madre adottiva con un amore ed una tenerezza così profondi da meravigliare; accompagna a scuola la piccina, non le fa mancare nulla, la infiocchetta, la segue passo passo, vigila che nessuno le faccia male... e la Maria, ignara di tutto, sa solo che quella è la sua mamma, colei che le ha dato la vita. Vivace ed intelligente, la bambina, che ha ora otto anni, frequenta la terza classe della pubblica scuola rurale di S. Silvestro. La maestra, signorina Franca, esperta e zelante quanto mai, ama anche lei, teneramente, la bambina la quale è una delle più brave e diligenti scolare. Ma il caso veramente eccezionale è che la Maria è riuscita ad insegnare a leggere ed a scrivere alla sua mamma adottiva. Durante le lunghe serate invernali vicino al focolare la bambina ha dato, serena e quasi compresa della sua missione, le sue lezioncine che sono riuscite efficacissime. La piccola «maestrina montanara» merita di essere segnalata come esempio per quanto ha saputo fare, dimostrando una pazienza ed una costanza rara in una bimba di otto anni!

E mamma Erina, un anno fa analfabeta, ora sa leggere e scrivere correntemente.

UMBERTO CONSOLE



La capretta, che è stata la balia della piccina, sembra voglia prender parte alla lezione... (Foto Walter Breviglieri)

Altre Dalle Provincie

Novara

Iniziative zootecniche

Su iniziativa della Prefettura e con il concorso finanziario dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità, dell'Amministrazione Provinciale, della Camera di C.I.A., del Consorzio Agrario Provinciale e della Fondazione Agraria Novarese è stato varato un vasto programma di iniziative nel campo veterinario per la difesa e il miglioramento igienico-sanitario degli allevamenti.

Il programma comprende: distribuzione gratuita di vaccino antiaftoso da impiegarsi per l'alpeggio del bestiame o in occasione di manifestazioni epizootiche nelle zone più bisognose d'aiuto; distribuzione gratuita di vaccino contro la pseudo-peste aviare; contributo per l'istituzione di ambulatori veterinari per la cura della sterilità bovina, d'impianti per la fecondazione artificiale e distribuzione gratuita di materiale seminale; contributo per la cura della sterilità bovina nella misura del 50 per cento sulle spese sostenute dagli allevatori piccoli proprietari per interventi veterinari e distribuzione di sali minerali per la prevenzione della infecondità bovina; contributo indennità di abbattimento di animali colpiti da brucellosi (caprini ed ovini), L. 2000 per capo; contributo per il miglioramento igienico-edilizio dei ricoveri animali limitatamente alle circoscrizioni delle condotte veterinarie di Cannobio ed Uniti, Verbania ed Uniti, Stresa ed Uniti, Omegna ed Uniti, Piedimulera ed Uniti.

«La cooperazione in montagna dovrebbe essere una parte essenziale del sistema di vita dei montanari. Dove è entrata l'idea cooperativa, là si trova il benessere (sempre relativo s'intende) sotto forma di quelle istituzioni e di quelle opere di cui tutti godono, e delle quali si nota viceversa la mancanza quando lo individualismo, esasperato spesso da una sordida ignoranza, impedisce qualsiasi tentativo volto a fugare un egoismo cocciuto e crudele».

T. MATTEI

La nota zootecnica

L'alpeggio

E' appena iniziato lo scioglimento delle nevi sulle nostre montagne e già si deve pensare alla nuova stagione di alpeggio. Che cos'è l'alpeggio o estatatura? L'alpeggio è, per definizione, la permanenza estiva del bestiame da allevamento sull'alpe (o m a l g a o montagna o posta) ma è, ancor meglio, una impresa zootecnica di straordinaria utilità, formando uno dei fattori di successo nell'allevamento del bestiame, particolarmente di quello bovino, e valorizzando quei pascoli che, pur ricchi e vantaggiosi, data la loro particolare situazione topografica, rimarrebbero infruttuosi. Tralasciando, per brevità, la descrizione delle parti costitutive e dei vari sistemi di conduzione dell'alpe nonchè delle numerose norme che regolano e proteggono la zooeconomia alpina, ci soffermeremo, invece, su alcune considerazioni riguardanti le influenze benefiche dell'ambiente montano sulla conformazione e sulla funzionalità degli animali alpeggiati e derivanti da esperienze pratiche e da numerose accurate indagini scientifiche. Dette influenze possono essere così riassunte:

1) — **influenze fisiologiche** (interessanti lo stato di salute) **dovute al regime alimentare specifico** (elevato valore nutritivo e maggior appetibilità dei foraggi d'alpe = buona salute e miglior produzione dei soggetti alpeggiati);

2) — **influenze statiche e meccaniche, dovute alla ginnastica ed alla respirazione** (rinvigorimento dello scheletro, delle articolazioni e dei muscoli, aumento della capacità polmonare per accelerata attività respiratoria, miglior circolazione sanguigna = ottimo ricambio, buona salute e produzioni quanti-qualitative più soddisfacenti);

3) — **influenze fisiologiche e secretorie interne, dovute ai particolari fattori ambientali** e specialmente al clima, alle radiazioni attive ed alle peculiarità dell'aria respirata (migliorata funzionalità della pelle e sintesi della vitamina D antirachitica, maggior attività di tutte le ghiandole e specialmente di quelle sessuali = miglior costituzione, buona salute, maggior resistenza vitalità ed attitudine produttiva).

Concentrando in una s o l a frase i tre suddetti punti si può affermare che **l'importanza principale dell'alpeggio è da ricercarsi nell'ampliamento dei limiti di sfruttamento** posti dalla natura all'organismo animale. Tale ampliamento deve, tuttavia, essere ottenuto razionalmente: perciò la complessa organizzazione dell'alpeggio viene predisposta con sani criteri ed oculata azione. Un alpeggio irrazionale può riuscire di notevole nocumento e del tutto pregiudizievole per la salute, la produttività e la fecondità degli animali. Perchè lo alpeggio riesca a soddisfare interamente gli scopi per i quali viene fatto, è necessario corrispondere a quelle norme ed avvertenze, vero catechismo degli alpigiani o margari, che i più eminenti zootecnici sempre hanno indicato:

— il comprensorio territoriale destinato all'alpeggio deve essere dotato di pascoli sani e ricchi, proporzionati al carico di bestiame (ha 1,5-2 per capo bovino) ed il più possibile riuniti, di adatti ricoveri, di abbeveratoi razionali e sufficienti, di una scorta di foraggio e di concentrati per la alimentazione sussidiaria, di adeguate sistemazioni delle zone pascolive più impervie e più pericolose, di cinte o passaggi obbligati ad evitare furti e contagi;

— il bestiame da «monticarsi» deve avere una età adeguata (almeno 6 mesi per i bovini), deve essere profilassato contro le più comuni malattie enzootiche ed epizootiche, deve essere adeguatamente preparato (prealpeggio), deve essere in buon stato di salute e di nutrizione, deve essere esente da infestioni (rogne, pidocchi, zecche, ecc.);

— il personale di custodia deve essere sufficiente, debitamente istruito ed onesto.

Concludendo, i vantaggi conseguibili con la pratica dello alpeggio sono di duplice natura, zootecnica (produzione di animali con corretta conformazione ed ottima funzionalità indici di robustezza di costituzione e quindi di lunga carriera produttiva e riproduttiva) ed economica (valorizzazione dei pascoli di montagna, riduzione delle spese di alimentazione e maggiori redditi ottenibili dalle più cospicue produzioni future e dalla più lunga carriera produttiva del bestiame stesso).

Prof. D. GRAZIOSI
dell'Università di Torino

L'ANNUNCIATO CONVEGNO NAZIONALE DI APICOLTURA sarà inaugurato il 2 maggio e proseguirà il giorno successivo. Al Convegno prendono parte i maggiori studiosi ed esperti di apicoltura. Saranno svolte relazioni riguardanti la apicoltura non solo da un punto di vista generale, ma anche nei suoi diversi aspetti particolari.

Per un incremento ed una migliore produzione di lana

L'aumento della resa in lana delle pecore ed il miglioramento qualitativo di essa ha attirato sempre l'attenzione di studiosi, particolarmente di quelli australiani per l'importanza che la produzione laniera riveste per l'economia dell'Australia. Si apprende ora che il dott. A. W. Pierce, dell'Università di Adelaide, ha sperimentato la somministrazione di una aggiunta di urea e patate alla consueta alimentazione delle pecore al fine di aumentare la produzione di lana. I soggetti sottoposti all'esperimento hanno dato una quantità di lana quadrupla in confronto agli animali alimentati come d'uso, mentre le fibbre della lana risultavano essere sei volte più resistenti di quelle normali. Nel corso del suo esperimento il dott. Pierce ha potuto constatare che i migliori risultati si ottenevano aggiungendo almeno tre once (circa 90 grammi) di amido pro-pecora al giorno. Egli sta ora sperimentando se è possibile ottenere il medesimo risultato somministrando cereali ricchi di amidi, al posto dell'amido. Se questo esperimento verrà confermato e la somministrazione di amidi sarà davvero un successo nello allevamento degli ovini, si troverebbe un rimedio alla scarsa resa di lana delle greggi pascolanti su terreni poveri.

Malattie delle piante

Le Tentredini

Poco prima della fioritura del melo la Tentredine (Hoplocampa tesdudinea) *esce dal terreno, dove ben riparata a 10-15 cm. di profondità ha trascorso l'inverno, per iniziare la sua vita di adulta. In ogni fiore la femmina depone un uovo dal quale, dopo una decina di giorni sguscia la larva che scava gallerie tortuose e superficiali nei frutticini. Successivamente la larva quasi matura si dirige verso il centro del frutto dove distrugge parzialmente o totalmente i semi. Quando la larva è matura esce dal frutto e si lascia cadere sul terreno per interrarsi e trascorrervi l'estate e l'inverno e da dove uscirà, adulto perfetto, solo alla primavera successiva.*

Gli attacchi della Tentredine si fanno chiaramente visibili con l'ingrossarsi dei frutti Allora, infatti, in corrispondenza delle gallerie superficiali e a causa dell'accrescimento dei frutti, si formano delle caratteristiche gibbosità.

Contro la Tentredine si interviene con infusi di legno quassio al 2% all'inizio e alla fine della fioritura, o con prodotti a base di gammesano, di D.D.T. e di clordano prima o dopo la fioritura.

Simili morfologicamente e con analogo ciclo biologico sono la Tentredine delle perine (Hoplocampa brevis) *e la Tentredine delle susine* (Hoplocampa minuta), *anche contro le quali si interviene nei modi sopradetti.*

Come mezzi sussidiari di lotta si consiglia la raccolta e la distruzione dei frutti bacati e, molto dopo la fioritura, il trattamento del terreno sottostante i fruttiferi con prodotti a base di gammesano avendo l'avvertenza di interrarli leggermente.

OMEGA

I quesiti dei lettori

M. DB. - DOCCIO di Quarona — *L'art. 30 (n. 6) del Testo Unico sulla Finanza Locale dichiara esenti dalla imposta di consumo* «tutte le costruzioni coloniche o parte di costruzioni coloniche coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono» *e l'Art. 49 del Regolamento per la Riscossione delle Imposte di Consumo precisa che* «la denunzia per l'abbonamento obbligatorio per i materiali da costruzione impiegati nelle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste dall'Art. 1604 del C. C., si omette per gli edifici colonici» *(ossia proprio quelli previsti dall'art. 30 sopra ricordati).*

Non c'è quindi alcun dubbio che i proprietari di case coloniche sono esenti dall'obbligo di presentare la denuncia richiesta indiscriminatamente da codesto Comune.

Questo argomento comunque sarà ampiamente trattato su un prossimo numero di questo giornale.

U. M. - DENNO — *No, il proprietario deve costruire i tetti in modo che le acque scolino sul proprio terreno e non su quello del vicino (v. C. C. art. 908).*

E. R. - CUNEO — *Agli effetti del rimboschimento e del rinsaldamento del suolo, i terreni vincolati possono essere occupati temporaneamente od anche espropriati.*

Una montanara di più

Sabato 25 aprile la casa del Dr G. C. Giraudo, Segretario Generale dell'UNCEM è stata allietata dalla nascita della piccola montanara Maria Agnese Lucia.

Al Dr. Giraudo ed alla gentile signora le nostre vive felicitazioni ed i nostri auguri.

GIUSEPPE MARCHETTI
Direttore responsabile
Tip. Provera - Novara

NOTIZIE PER L'EMIGRANTE

Da «GLI ITALIANI NEL MONDO»

TEMPORANEA SOSPENSIONE DI PARTENZE PER I DIPARTIMENTI DI FRONTIERA DELLA FRANCIA

(I.N.M.) - Secondo notizie giunte ai competenti organi italiani, le Autorità francesi avrebbero modificato le disposizioni che regolano l'ammissione in Francia di lavoratori stagionali italiani diretti ai Dipartimenti della Savoia, Alta Savoia, Alte e Basse Alpi, Alpi Marittime e Corsica.

In base a tali modifiche verrebbe consentito l'ingresso soltanto a quei lavoratori italiani che risiedono nelle provincie di frontiera.

Non appena informate di tali modificazioni le Autorità italiane si sono immediatamente poste in contatto con Parigi al fine di evitare provvedimenti (fra l'altro presi unilateralmente) che recherebbero pregiudizio ad una forma di emigrazione che si è svolta sino ad oggi con piena soddisfazione dei due Paesi.

Tuttavia, in attesa che le Autorità italiane abbiano chiarito la situazione con quelle francesi, è bene che i lavoratori non appartenenti alle provincie summenzionate, anche se già convocati, sospendano le partenze e prendano contatto con gli Uffici Provinciali del Lavoro per essere adeguatamente informati.

Le modalità necessarie a cui le famiglie dovranno sottostare, saranno rese note quanto prima.

I TRASFERIMENTI IN ARGENTINA DELLE FAMIGLIE DEGLI EMIGRATI ITALIANI

(I.N.M.) - L'Ambasciata italiana a Buenos Aires sta raccogliendo le domande dei lavoratori italiani emigrati che intendono far trasferire, tramite il CIME, le loro famiglie in Argentina.

Le famiglie di nostri lavoratori emigrati trasferitesi fino ad oggi in Argentina a spese del Governo di Buenos Aires erano quelle il cui congiunto godeva della qualifica di «beneficiado». Per quanto il loro numero fosse tutt'altro che trascurabile restava da risolvere il problema del trasferimento di quelle famiglie il cui capo era emigrato spontaneamente in Argentina, cioè non chiamato dal Governo di Buenos Aires. In seguito alla adesione dell'Argentina al Comitato Intergovernativo Migrazioni Europee, anche queste famiglie, prive delle possibilità economiche per intraprendere il viaggio a proprie spese, potranno ricongiungersi con il loro capo.

Nell'ordine di precedenza che verrà stabilito per le partenze saranno tenute in particolare considerazione quelle famiglie i cui capi sono sul punto di perdere il diritto all'invio delle rimesse, diritto, che come abbiamo altra volta comunicato, ha la durata di sei mesi.

Al fine di ovviare alle gravi difficoltà che sono venute a crearsi nel campo dell'emigrazione italiana in Argentina, le Autorità italiane stanno prodigandosi affinchè le prime partenze possano avvenire al più presto.

LIMITI AL VOLUME DEI BAGAGLI DEI FAMILIARI DI MINATORI DIRETTI IN BELGIO

(I.N.M.) - Vengono segnalati gli inconvenienti cui dà luogo la mancata osservanza da parte dei familiari di minatori diretti in Belgio, delle disposizioni vigenti circa le dimensioni massime dei bagagli trasportati al seguito.

Si rammenta che la Federazione Carbonifera belga ha stabilito i limiti massimi di detto bagaglio nella misura di cm. 40 x 40 x 100.

E' evidente che ogni inosservanza di tale norma tassativa, non solo determina un sovraccarico di lavoro per gli uffici interessati alla spedizione (che deve essere fatta per via ordinaria e non più al seguito del viaggiatore), ma comporta un aumentato onere finanziario per gli interessati, che sono tenuti a pagare il maggior costo della spedizione, effettuata per via ordinaria.

Per la massaia

PER LAVARE I TESSUTI

Forse qualche volta, care donne di casa, vi siete trovate un pochino male di fronte a un indumento di lana o di seta che aveva bisogno di essere lavato. Come fare? - vi sarete chieste - per rimetterli a nuovo senza sciuparli? Certo non è facile come lavare dei fazzoletti di cotone bianco che, affidati ad un buon bucato acquistano il candore della neve, ma, con un po' di buona volontà e di attenzione, farete dei miracoli. Ricordate, dunque, che per lavare le maglie di lana l'acqua deve sempre essere tiepida e che l'indumento non deve essere sottoposto a sfregamenti e non bisogna passarci sopra il sapone. Basta lasciare la maglia immersa per un'ora in acqua tiepida nella quale sia stato sciolto un po' di sapone in scaglie e un cucchiaio di ammoniaca. Si lava e si risciaqua immergendo la maglia ripetutamente e premendola per fare uscire l'eccesso di acqua, senza mai strizzarla. Si avvolge poi in un asciugamano e si stende sopra un asse cercando di ridare la forma primitiva.

Per lavare, invece, un tessuto di lana chiara usate la radica saponosa che potrete acquistare dal vostro droghiere. La dose potrebbe essere questa: radica saponosa gr. 100; acqua, litri tre. Mettete la radica a bagno nell'acqua la sera precedente. Al mattino fatela bollire nella stessa acqua per 15 minuti; poi lasciate intiepidire Filtrate, aggiungetevi l'indumento. Sciaquate in acqua limpida.

Se avete un abito di lana o di seta nera da lavare regolatevi così: prendete cinquanta foglie di edera per ogni litro d'acqua e fatele bollire. Lasciate intiepidire l'acqua, filtratela e lavate con questa lo abito che, se è di seta, riaquisterà il lucido primitivo.

I tessuti colorati di seta pura o artificiale si lavano semplicemente con acqua tiepida e sapone in scaglie o uno degli innumerevoli prodotti che ora si trovano in commercio badando però di aggiungere all'ultima acqua per risciaquare un cucchiaio di aceto bianco, oppure il sugo di un limone e di lasciarvi il tessuto immerso per qualche minuto. Non solo i colori saranno ravvivati ma la stoffa riavrà il fruscio del tessuto nuovo.

ZIA TERESA

Santi rurali

S. ISIDORO (15 MAGGIO)

Naio nei pressi di Madrid trascorse tutta la sua vita nei campi passando, gradatamente, da garzone a bifolco e, in ultimo, a regolatore del podere. Religiosissimo non iniziava mai il lavoro senza avere prima pregato a lungo. Ma ciò faceva sì che cominciasse in ritardo i suoi lavori ed allora veniva aiutato a ricuperare il tempo perduto da un angelo che, postosi alle stegole, guidava l'aratro. Morì il 15 maggio 1170.

La fama vuole che una sorgente ritenuta ancora oggi miracolosa sia stata fatta zampillare da S. Isidoro un giorno nel quale gli animali per la grande calura sembrava doveroso morire di sete. Fu allora che il Santo, mosso a compassione, toccò la dura roccia con il suo pungolo da buoi e fece scaturire la prodigiosa sorgente.

Per [illegible] vita tutta dedicata [illegible] Signore e al lavoro dei campi S. Isidoro è riconosciuto in tutto il mondo come il protettore degli agricoltori.

NOVITÀ E CURIOSITÀ

PECORE FRANCESI CON CATARIFRANGENTE

Un pastore di Villebois-Lavalette, — a quanto riferisce il Notiziario I.W.S. — nella regione di Angoulème, in Francia, ha munito le proprie pecore di regolare catarifrangente, per mettersi in regola con il severissimo codice francese della strada. Il pastore, che si chiama René Dussidor, ha preso questa decisione *in seguito ad un incidente occorsogli qualche settimana fa sulla strada nazionale di Angoulème; mentre, di notte, egli stava guidando il proprio gregge, un gruppo di ciclisti investiva sia lui che alcune pecore, producendo a lui qualche ferita ed alle pecore qualche azzoppatura. Per di più, denunciato dai ciclisti, il povero pastore si vedeva anche multato per non aver rispettato le norme stradali sulla illuminazione dei veicoli. Con molta pazienza, quindi, il pastore ha attaccato sulla coda di ogni sua pecora un catarifrangente da bicicletta, in modo da eliminare per sempre noie del genere.*

LATTE CONSERVABILE

L'Agenzia Ansa segnala che una latteria di Port Elizabeth, nell'Africa del Sud, sarà presto in grado di produrre del Latte che potrà conservarsi «quasi indefinitivamente». *I primi impianti che debbono permettere questa rivoluzione nell'industria lattiera si stanno montando. Il direttore della latteria, ha dichiarato che il latte così trattato può conservarsi per dei mesi senza subire alcuna alterazione e senza che occorra tenerlo in frigorifero. Il nuovo procedimento di conservazione dal latte consiste nell'estrarne tutte le impurità e nell'omogeinizzarlo, vale a dire fare in modo che i corpi grassi non si separino dagli altri elementi, ciò che dà al liquido un aspetto uniforme. Il latte viene allora messo in bottiglie da cui è stata preventivamente estratta l'aria che contenevano e che vengono tappate con capsule metalliche asettiche. E' quindi un prodotto assolutamente puro che viene offerto al commercio. Grazie a questo trattamento, il latte potrà essere anche inviato coi treni merci nelle regioni lontane che ne mancano e nei centri nei quali è generalmente impossibile il consumo del latte freso nelle condizioni normali.*

LA BANCA DEL LATTE UMANO

La Banca del latte umano, la prima istituzione del genere in Italia, che ha lo scopo di tenere pronto latte di donna per l'alimentazione di quei neonati ai quali tale alimento sia indispensabile è stata inaugurata presso la clinica pediatrica dell'Università di Torino.

Il latte che viene prelevato a domicilio dalle madri che ne hanno in abbondanza, viene poi conservato in speciali boxes nel reparto di pneumoterapia.

FIGLIATA DI 21 CONIGLIETTI

Un record di proliferazione è stato battuto da una coniglia di razza nostrana a Castiglione di Ravenna. La coniglia ha dato alla luce in un unico parto ben 21 coniglietti, tutti in perfette condizioni di vita. Per alleviare alla madre le fatiche dell'allattamento, nove dei nuovi nati sono andati «a balia».



Impiegando il 50 per cento di lana e il 50 per cento di «Ardil», nuova fibra vegetale africana, si possono fabbricare indumenti del genere di quello indossato da questa bella ragazza